



LEGGE 29 ottobre 1975, n. 40 ( pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 3 novembre 1975).

**Legge che apporta modifiche alla Legge 1° Agosto 1963 n. 32  
"Istituzione e ordinamento della Scuola Media".**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1975.*

**Art. 1**

Il primo comma dell'art. 2 della legge 1° agosto 1963 n. 32 è così modificato:

"Le materie d'insegnamento obbligatorio nella scuola media sono le seguenti: religione; italiano; storia, storia sammarinese ed educazione civica; geografia; matematica; osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

L'alunno è tuttavia esonerato dall'obbligo di frequenza alle lezioni di religione e di educazione fisica quando chi esercita la patria potestà ne faccia richiesta scritta, senza obbligo di motivazione per la religione, al Capo d'Istituto. La richiesta per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica deve essere corredata da certificazione medica rilasciata da un sanitario operante alle dipendenze dell'I.S.S."

**Art. 2**

L'art. 3 della legge 1° agosto 1963 n. 32 è sostituito dal seguente:

"Sono materie d'esame: italiano; storia, storia sammarinese ed educazione civica; geografia; matematica; osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica".

**Art. 3**

L'art. 4 della legge 1° agosto 1963 n. 32 è sostituito dal seguente:

" I programmi e gli orari d'insegnamento sono fissati in conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti che riconoscono la validità dei titoli di studio rilasciati dallo Stato sammarinese.

Il Deputato alla Pubblica Istruzione, su conforme parere della Commissione

della Pubblica Istruzione, fissa annualmente il calendario delle prove d'esame di licenza di Scuola Media.

#### **Art. 4**

La presente legge entra in vigore immediatamente.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 1975-1675 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Vito Marcucci - Giuseppe Della Balda

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonferinini

---

#### **Clausola di esclusione della responsabilità**

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti

esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.